REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2003 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2025

che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ([1]), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) 2021/821 i prodotti a duplice uso, quando sono esportati dall'Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo attraverso servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell'Unione, devono essere sottoposti ad autorizzazione e al controllo delle esportazioni.

(2) L'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 stabilisce l'elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo nell'Unione. Le decisioni sui prodotti soggetti a tale controllo sono prese nel quadro degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso.

(3) L'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 va aggiornato regolarmente per assicurare il pieno rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali di sicurezza accettati dagli Stati membri e, se del caso, dall'Unione in qualità di membri del gruppo Australia ([2]), del regime di non proliferazione nel settore missilistico ([3]), del gruppo dei fornitori nucleari ([4]), dell'intesa di Wassenaar ([5]) e della convenzione sulle armi chimiche ([6]). A tale riguardo gli elenchi di controllo adottati dai regimi internazionali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni sono stati modificati nel corso del 2024. Il 23 maggio 2025 gli Stati membri hanno inoltre informato la Commissione di aver tutti accettato, anche in quanto membri dell'intesa di Wassenaar, ulteriori impegni al fine di sottoporre a controllo prodotti supplementari. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2021/821. Al fine di agevolare la consultazione da parte delle autorità responsabili del controllo delle esportazioni e degli operatori economici è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(4) Al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza non appena ciò sia possibile, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/821,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj.
([2]) http://www.australiagroup.net.
([3]) http://mtcr.info/.
([4]) http://www.nuclearsuppliersgroup.org/.
([5]) https://www.wassenaar.org/.
([6]) https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention.